SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 1° dicembre 2006   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227

MINISTERO DELL'INTERNO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

GU UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2006.

Determinazione del numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2007 è determinato in 8.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 25;

Grande Ufficiale n. 175;

Commendatore n. 900;

Ufficiale n. 1.000;

Cavaliere n. 5.900.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, il 13 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

06A10912

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «SL 950», registrato al n. 2514.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 27 settembre 2006 con cui l'impresa Agrowin Biosciences Srl, con sede in Bergamo, via Montegrappa n. 7, ha richiesto l'importazione parallela dall'Austria del prodotto SL 950 ivi registrato al n. 2514 a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe S.A. (Belgique), con sede legale in Tour ITT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Bruxelles;

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Austria e comunicata in data 17 ottobre 2006 dall'Austrian Federal Office for Food Safety di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Nisshin e con il numero di registrazione 8843 del 16 febbraio 1996, a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe S.A., con sede in Bruxelles, Tour ITT 480 Avenue Louise Bte 12A;

Considerato che il prodotto di riferimento Nisshin autorizzato in Italia al n. 8843, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Agrowin Biosciences Srl, con sede in Bergamo, via Montegrappa n. 7, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 13606/IP all'importazione parallela dall'Austria del prodotto fitosanitario classificato irritante-pericoloso per l'ambiente denominato SL 950 ed ivi autorizzato al n. 2514.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia Srl, sita in S. Colombano al Lambro (Milano), Strada Comunale per Campagna 5, autorizzata con decreti del 17 febbraio 1981 - 1° febbraio 2000.

3. Sono fatti comunque salvi gli adeguamenti del prodotto alle condizioni che verranno stabilite dalle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva nicosulfuron, contenuta nel prodotto in questione.

4. Il prodotto è importato dall'Austria in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1 - 5.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Austria, ai sensi dei DD.MM. 17/12/98 e 21/07/2000 del Ministero della Sanità

SL 950

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n°

Composizione:
Nicosulfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
ISK BIOSCIENCES EUROPE SA
Avenue Louise, 480 bte – B 1050 Bruxelles (Belgio)
Registrazione n. 2514 del Registro dei Prodotti Fitosanitari

Produttore:
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD C/o ISK BIOSCIENCES EUROPE SA 480 avenue Louise B-1050 Bruxelles Belgio

Distribuito in Austria dalla ditta Ceranova Handels GmbH, Merrgergrasse 22-24/18, A 1210 Vienna (Austria)

Titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela dall'Austria: Agrowin Biosciences S.r.l., Via Montegrappa 7 – 24121 Bergamo

Stabilimento di rietichettatura:
Althaller Italia srl – S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Salute n. 13605/I P. del 20/11/2006

Contenuto netto: litri 1 / 5

Norme Precauzionali: Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SL 950 è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- **INFESTANTI SENSIBILI**
  - Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
  - Dicotiledoni: Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia), Ammi majus, (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio)

- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  - Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
  - Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
SL 950 si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
SL 950 si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
SL 950 si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione di SL 950 su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di SL 950 possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con SL 950 è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- PROTEGGERE DAL FREDDO
- AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO, NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A10910

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 novembre 2006.

Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonché al personale equiparato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 1997, al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, le paghe nette giornaliere determinate ai sensi della citata legge n. 342 del 1986;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nel prevedere la sospensione anticipata della leva al 1° gennaio 2005, stabilisce, nei confronti dei soggetti nati entro il 1985, in chiamata di leva fino al 31 dicembre 2004, l'obbligo di compiere il servizio di leva nella durata stabilita dalle disposizioni vigenti, con la conseguenza che detto servizio, per una parte dei chiamati alle armi nel 2004, viene completato nell'anno successivo;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che consente la cessazione anticipata, a domanda, dal servizio di leva nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, nonché dal servizio civile sostitutivo, a decorrere dal 1° luglio 2005;

Visto in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 226 del 2004 che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, fissa, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, la paga netta giornaliera determinata in misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente, con ciò facendo venir meno ogni preesistente collegamento della paga di tale personale con quella dei militari di leva;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle paghe nette giornaliere spettanti al personale suindicato per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2005, pari all'1,6%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, primo comma, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 15 marzo 2005, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2005, nelle seguenti misure:

a) soldato, comune di 2ª classe, aviere, allievo vigile del fuoco ausiliario e vigile del fuoco ausiliario, allievo ausiliario dei Corpi di polizia e obiettore di coscienza: € 3,24;

b) caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto, ausiliario dei Corpi di polizia: € 3,56;

c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: € 3,89.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato complessivamente in € 55.798,00 si provvede:

a) quanto a € 2.628,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 4191 (U.P.B. 4.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Esercito) per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

b) quanto a € 729,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4311 (U.P.B. 5.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina) per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

c) quanto a € 1.396,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4461 (U.P.B. 6.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Aeronautica) per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

d) quanto a € 8.280,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 228 (U.P.B. 1.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

e) quanto a € 1.641,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2583 (U.P.B. 6.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) quanto a € 33.775,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4800 (U.P.B. 7.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Carabinieri) per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

g) quanto a € 2.484,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1807 (U.P.B. 3.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

h) quanto a € 3.555,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2501 (U.P.B. 5.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

i) quanto a € 1.141,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1601 (U.P.B. 4.1.1.0) dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi;

l) quanto a € 169,00, per l'anno 2005, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4201 (U.P.B. 7.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

06A10909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 novembre 2006.

Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2006, concernente la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di settembre 2005;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di luglio 2006;

Esaminato l'accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 28 luglio 2005 tra FISE, ASSOPOSTE e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e UILTRASPORTI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2006, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: DAMIANO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE IV

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE **OPERAI** **Luglio 2006**

	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv
paga tabellare	9.018,24	7.915,56	7.137,60	6.488,40
ind. contingenza	6.251,64	6.209,52	6.180,60	6.154,20
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96
Totale A	**15.393,84**	**14.249,04**	**13.442,16**	**12.766,56**
indennita' integrativa	623,28	546,72	494,40	447,96
premio anzianita'	679,92	596,40	539,28	488,64
inden. di produttivita'	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B	**1.448,28**	**1.288,20**	**1.178,76**	**1.081,68**
tredicesima mensilità	1.403,51	1.294,77	1.218,41	1.154,02
quattordicesima mensilità	1.393,18	1.284,44	1.208,08	1.143,69
festività retribuite (n.4)	215,92	199,20	187,45	177,54
inden. presenza (2,45xgg.255)	624,75	624,75	624,75	624,75
indennita' mensa (2,84xgg.255)	724,20	724,20	724,20	724,20
indennita' vestiario (0,5xgg.255)	127,50	127,50	127,50	127,50
Una tantum lug 2003-lug2005	240,00	240,00	240,00	240,00
Totale C	**4.729,06**	**4.494,86**	**4.330,39**	**4.191,70**
T.F.R.	1.517,00	1.402,99	1.322,93	1.255,43
INPS (31,28)	6.747,47	6.266,04	5.927,97	5.642,89
INAIL (8,787%)	1.895,46	1.760,22	1.665,25	1.585,17
Incidenza IRAP(4,25%)	1.268,02	1.177,30	1.113,59	1.059,88
Incidenza IRES(33% IRAP)	418,45	388,51	367,48	349,76
TOTALE COSTO ANNUO	**33.417,58**	**31.027,16**	**29.348,53**	**27.933,07**
Costo medio giornaliero	**131,05**	**121,68**	**115,09**	**109,54**

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 malattia, infortunio,maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = *255*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE IV

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE **IMPIEGATI** **Luglio 2006**

	Quadro	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv
paga tabellare	10.771,20	10.771,20	9.018,24	7.915,56	7.137,60
ind. contingenza	6.319,20	6.319,20	6.251,64	6.209,52	6.180,60
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
ind. di funzione	619,80				
Totale A	**17.834,16**	**17.214,36**	**15.393,84**	**14.249,04**	**13.442,16**
indennita' integrativa	744,12	744,12	623,28	546,72	494,40
scatti di anzianità (3 scatti)	2.350,59	2.350,59	2.058,72	1.875,12	1.745,59
inden. di produttivita'	145,08	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B	**3.239,79**	**3.239,79**	**2.827,08**	**2.566,92**	**2.385,07**
tredicesima mensilità	1.756,16	1.704,51	1.518,41	1.401,33	1.318,94
quattordicesima mensilità	1.745,83	1.694,18	1.508,08	1.391,00	1.308,61
festività retribuite (n.4)	270,18	262,23	233,60	215,59	202,91
inden. presenza (2,45xgg.255)	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75
indennita' mensa (2,84x2gg.55)	724,20	724,20	724,20	724,20	724,20
Una tantum lug 2003-lug2005	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Totale C	**5.361,12**	**5.249,87**	**4.849,04**	**4.596,87**	**4.419,41**
T.F.R.	1.886,73	1.832,58	1.637,46	1.514,71	1.428,33
INPS (29,06)	7.682,03	7.469,59	6.704,13	6.222,57	5.883,67
INAIL (0,404%)	106,80	103,84	93,20	86,51	81,80
Incidenza IRAP(4,25%)	1.530,16	1.487,76	1.334,99	1.238,88	1.171,24
Incidenza IRES(33% IRAP)	504,95	490,96	440,55	408,83	386,51
TOTALE COSTO ANNUO	**38.145,74**	**37.088,75**	**33.280,29**	**30.884,33**	**29.198,19**
Costo medio giornaliero	**149,59**	**145,45**	**130,51**	**121,12**	**114,50**

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 malattia, infortunio,maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = *255*

06A10917

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2006.

Nomina del commissario straordinario della società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.A. e società collegate in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia Italiana Turismo SpA, CIT Viaggi SpA, Vacanze Italiane SpA, Vacanze Italiane Tour Operator Srl e International Transport Srl sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visti i successivi decreti ministeriali, adottati a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 347/2003, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle seguenti imprese: la spa Progetto Venezia in data 7 aprile 2006, la spa Progetto italiano e le Srl CIT Hotels, CIT Invest e Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione, in data 30 maggio 2006; le spa La Compagnia delle Vacanze ed Electa in data 7 giugno 2006; le Srl Synergit Communications, CIT Travel Net, CIT Travel Cafè e CIT on line, in data 8 giugno 2006, la spa Engeco General Contractor in data 21 giugno 2006, con preposizione alle medesime degli organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2006, con il quale il prof. Antonio Nuzzo è nominato commissario straordinario delle imprese predette, in sostituzione dell'avv. Ignazio Abrignani, revocato dall'incarico con decreto in pari data;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 2006, con il quale l'avv. Abrignani reintegrato nell'incarico predetto, a seguito di annullamento da parte del TAR Lazio del sopracitato decreto di revoca, è nuovamente revocato dall'incarico di commissario straordinario delle imprese del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla sostituzione dell'avv. Abrignani;

Ritenuta l'opportunità di attribuire l'incarico di commissario straordinario, in coerenza ai criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive, in data 24 dicembre 2003, al prof. avv. Antonio Nuzzo, in considerazione della sua elevata professionalità nel campo del diritto commerciale, bancario e comunitario e della specifica competenza maturata nel settore delle procedure concorsuali, in particolare come commissario di procedura di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciaria di rilevante entità e complessità;

Visto la nota in data 12 settembre 2006 con la quale il Direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, titolare delle funzioni di vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa relative alle società fiduciarie, conferma le elevate capacità professionali e manageriali del prof. Nuzzo nell'espletamento dell'incarico di commissario liquidatore della Fundus SpA, conferitogli con decreto ministeriale 12 luglio 1988, precisando che la predetta procedura ha consentito l'integrale pagamento del ceto creditorio;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società CIT Compagnia Italiana Turismo SpA, CIT Viaggi SpA, Vacanze Italiane SpA, Vacanze Italiane Tour Operator Srl, International Transport Srl, Progetto Venezia SpA, Progetto italiano SpA, CIT Hotels Srl, CIT Invest Srl, Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione Srl, La Compagnia delle Vacanze SpA, Electa SpA, Synergit Communications Srl, CIT Travel Net Srl, CIT Travel Cafè Srl, CIT on line Srl, Engeco General Contractor SpA, è nominato commissario straordinario, in sostituzione dell'avv. Abrignani, il prof. avv. Antonio Nuzzo, nato a Roma il 30 maggio 1956.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10911

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1º Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti: tratta funzionale Passo Corese-Osteria Nuova. (Deliberazione n. 105/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che rifinanzia l'art. 13 della legge n. 166/2002;

il comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo — tra l'altro — il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle infrastrutture strategiche, che include — nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», alla voce «Sistemi ferroviari» — la tratta «Passo Corese-Rieti»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 19 dicembre 2003, n. 124 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2004) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

slativo n. 190/2002, ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti» per un costo complessivo di 792,2 milioni di euro, individuando, quale soggetto aggiudicatore, RFI S.p.a.;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218 — integrata con nota 28 marzo 2006, n. 234 — con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti: tratta funzionale Passo Corese-Osteria Nuova», proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto definitivo;

Considerato che nell'odierna seduta è stata consegnata copia aggiornata della predetta relazione istruttoria integrata con le prescrizioni, e con uno specifico *addendum* nel quale vengono individuati gli interventi ritenuti prioritari per un costo complessivo di 90 milioni di euro;

Considerato che l'opera è inclusa nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi;

Considerato che, con delibera adottata in data odierna, n. 75, questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse da considerare allocabili da questo Comitato stesso;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo di cui si propone l'approvazione è stato sviluppato — ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 — sulla base del progetto preliminare approvato con la delibera n. 124/2003 citata nelle premesse ed in conformità alle prescrizioni dettate da questo Comitato in sede di approvazione, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera;

che la tratta funzionale «Passo Corese-Osteria Nuova» rappresenta un lotto funzionale del più ampio intervento atto a consentire il collegamento da Roma a Rieti mediante prolungamento di parte dei treni del servizio metropolitano per Fiumicino aeroporto, attualmente attestati alla stazione di Fara Sabina;

che in particolare il tracciato della nuova linea interessa oltre al comune di Fara Sabina (Rieti) e di Montelibretti (Roma), il comune di Montopoli in Sabina (Rieti), il comune di Nerola (Roma), il comune di Poggio Nativo (Rieti), il comune di Scandriglia (Rieti) ed infine il comune di Poggio Moiano (Rieti) dove, in località Osteria Nuova, ha termine la tratta funzionale con la previsione di una nuova stazione ferroviaria;

che il tracciato si sviluppa per complessivi km 22,750 di cui km 5,160 in viadotto, km 1,526 in galleria artificiale e km 8,639 in galleria naturale;

che con nota 17 novembre 2005, n. RFI-AD/A0011/P/2005/0001212, RFI S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo, che — a cura della società Italfer S.p.a., incaricata della progettazione — era stato già inviato agli altri enti e alle amministrazioni interessati;

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ha comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità a mezzo annuncio su due quotidiani, uno dei quali a diffusione nazionale, nonché mediante deposito degli elaborati del progetto definitivo presso gli uffici della Italfer S.p.a. di Roma e presso la sede della regione Lazio - Ufficio VIA;

che con nota 23 gennaio 2006, n. STM/TF/GC.cc 42, e con successiva nota 10 febbraio 2006, n. STM/TF/GC.cc 108, il predetto Ministero ha convocato la Conferenza di servizi, nel corso della quale il soggetto aggiudicatore ha mostrato disponibilità a migliorare le soluzioni su cui alcuni enti avevano formulato critiche, e che è stata quindi convocata — con nota 10 febbraio 2006, n. STM/TF/GC.cc 108 — una seconda sessione della Conferenza;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che gli enti gestori delle interferenze e le amministrazioni competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni tra cui regione Lazio, province di Rieti e di Roma ed i comuni interessati in sede di Conferenza di servizi, si sono pronunciati sul progetto definitivo in argomento, generalmente con pareri favorevoli con prescrizioni, mentre il comune di Fara in Sabina ha confermato la valutazione negativa già formulata in fase di esame del progetto preliminare presso la regione Lazio;

che la regione Lazio - dipartimento del territorio - direzione regionale ambientale e protezione civile - area valutazione di impatto ambientale, nel corso della seconda sessione della Conferenza di servizi, ha confermato l'avvenuta ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni formulate dalla Regione in sede di approvazione del progetto preliminare;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 21 marzo 2006, n. DG/BAP/S02/34.19.04/5687/2006, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al nuovo tracciato ferroviario in corrispondenza del sito archeologico n. 40 in comune di Fara Sabina ed ha confermato il parere favorevole — espresso con nota 16 marzo 2006, n. DG/BAP/S02/34.19.04/5269/2006 — per il restante tracciato della nuova linea ferroviaria Passo Corese - Osteria Nuova;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene confermato in RFI S.p.a.;

che l'opera verrà realizzata mediante appalto integrato;

che l'ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di settembre 2013;

che il CUP dell'intervento è J31H96000000031;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto, al netto dell'IVA, è pari a 350 milioni di euro, così articolato:

Voce	Importo (Meuro)	% (sul costo a)
a) Valutazione tecnica dei lavori:		
opere civili	257	79
sovrastruttura ferroviaria.	15	5
impianti tecnologici	42	13
acquisizione aree	10	3
Totale . . .	324	100

Voce	Importo (Meuro)	% (sul costo a)
b) Altre voci		
servizi di ingegneria	19	—
costi interni RFI fino alla consegna dei lavori.	2	—
spese generali del committente. .	5	—
Totale . . .	26	—

che detto costo è stato computato dal soggetto aggiudicatore sulla base di un costo individuato per le singole tipologie attraverso un computo metrico estimativo di dettaglio;

che la copertura finanziaria per l'intero progetto è prevista a totale carico delle risorse di cui alla legge n. 443/2001 richiamata in premessa;

che il piano economico-finanziario sintetico, predisposto secondo lo schema approvato con la delibera n. 11/2004 e riferito al costo dell'intera tratta in questione, evidenzia una scarsa redditività dell'opera in quanto i ricavi, calcolati sulla base annua totale, non raggiungono il valore del 2% dell'intervento;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire la riduzione dei tempi complessivi di realizzazione del lotto funzionale in questione nonché di acquisire il finanziamento da parte di questo Comitato, ha individuato, così come precisato in premessa, i seguenti interventi ritenuti prioritari:

Intervento	Importo (Meuro)
Sistemazione di Fara Sabina	16,00
Risoluzione interferenze fino ad Osteria Nuova	10,50
Opere di mitigazione dell'impatto ambientale	1,50
Espropri e recinzioni provvisorie.	10,50
Indagini archeologiche specifiche ed approfondite sul sito n. 40	1,50
Realizzazione delle sole opere civili fino alla progressiva km 5+700 circa del progetto . . .	27,00
Adeguamento del progetto definitivo da Fara Sabina ad Osteria Nuova e completamento della progettazione definitiva fino a Rieti . .	17,00
Attività di direzione lavori e spese generali . . .	6,00
Totale . . .	90,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo «Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti: tratta funzionale Passo Corese-Osteria Nuova».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. Entro il tetto di 792,2 milioni di euro, che ai sensi della delibera n. 124/2003 citata in premessa rappresenta il limite di spesa dell'intera linea ferroviaria Passo Corese-Rieti, l'importo di 350 milioni di euro rappresenta il limite di spesa della tratta funzionale di cui al punto 1.1. ed è stato stabilito sulla base del contenuto del quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4. È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori.

1.5. Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo riportati nell'allegato 2 della presente delibera.

2. *Assegnazione contributo.*

2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 è assegnato un contributo di 8,046 milioni di euro, per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, con decorrenza dal 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 90 milioni di euro, è quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.2. Tale contributo è destinato in particolare alla realizzazione degli interventi prioritari di cui alla «presa d'atto».

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.2.

Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovrà essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.

3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 172

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1
Delibera n. 105/2006

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Il tracciato ferroviario della nuova linea ferroviaria Passo Corese-Osteria Nuova, in corrispondenza del sito archeologico n. 40, in località Gramaglia nel comune di Fara Sabina, individuato con D.M. 12 marzo 1980, dovrà essere oggetto di progettazione esecutiva, comprensiva di puntuali rilievi dello stato dei luoghi oggetto di intervento e di previsioni progettuali con sezioni "ante operam" e "post operam" e "rendering" delle soluzioni adottate;
- nell'area di vincolo diretto o indiretto di cui al D.M. 12 marzo 1980 non dovrà essere costruita alcuna viabilità stradale né modificata quella esistente;
- gli elaborati di progetto esecutivo di recepimento delle suddette prescrizioni, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati alla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio ed alla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio per la preventiva approvazione;
- in fase di progettazione esecutiva si dovranno implementare le opere di mitigazione dell'impatto ambientale e, d'intesa con le Amministrazioni comunali, dovranno essere ottimizzate le aree destinate al parcheggio di interscambio e le relative infrastrutture di accesso;
- fermo restando il limite di spesa fissato, dovrà essere verificata la possibilità di ottimizzare l'andamento plano-altimetrico del tracciato ferroviario con la finalità di ridurre quanto più possibile le tratte allo scoperto.

ALLEGATO 2
Delibera n. 105/2006

STRALCIO DELL'ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE

	ESPROPRI													
1285	Piano parcellare (Comune di Montelibretti)	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	001	A
1286	Piano parcellare (Comune di Fara in Sabina) Tav. 1/6	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	002	A
1287	Piano parcellare (Comune di Fara in Sabina) Tav. 2/6	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	003	A
1288	Piano parcellare (Comune di Fara in Sabina) Tav. 3/6	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	004	A
1289	Piano parcellare (Comune di Fara in Sabina) Tav. 4/6	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	005	A
1290	Piano parcellare (Comune di Fara in Sabina) Tav. 5/6	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	006	A
1291	Piano parcellare (Comune di Fara in Sabina) Tav. 6/6	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	007	A
1292	Piano parcellare (Comune di Montopoli di Sabina)	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	008	A
1293	Piano parcellare (Comune di Nerola) Tav. 1/2	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	009	A
1294	Piano parcellare (Comune di Nerola) Tav. 2/2	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	010	A
1295	Piano parcellare (Comune di Poggio Nativo)	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	011	A
1296	Piano parcellare (Comune di Scandriglia) Tav. 1/2	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	012	A
1297	Piano parcellare (Comune di Scandriglia) Tav. 2/2	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	013	A
1298	Piano parcellare (Comune di Poggio Moiano)	I120		L172	00	D	43	BD	AQ	00	0	0	014	A
1299	Elenco ditte proprietarie (Comune di Montelibretti)	I120		L172	00	D	43	ED	AQ	00	0	0	001	A
1300	Elenco ditte proprietarie (Comune di Fara in Sabina)	I120		L172	00	D	43	ED	AQ	00	0	0	002	A
1301	Elenco ditte proprietarie (Comune di Montopoli in Sabina)	I120		L172	00	D	43	ED	AQ	00	0	0	003	A
1302	Elenco ditte proprietarie (Comune di Nerola)	I120		L172	00	D	43	ED	AQ	00	0	0	004	A
1303	Elenco ditte proprietarie (Comune di Poggio Nativo)	I120		L172	00	D	43	ED	AQ	00	0	0	005	A
1304	Elenco ditte proprietarie (Comune di Scandriglia)	I120		L172	00	D	43	ED	AQ	00	0	0	006	A
1305	Elenco ditte proprietarie (Comune di Poggio Moiano)	I120		L172	00	D	43	ED	AQ	00	0	0	007	A
1306	Relazione di stima delle indennità di espropriazione	I120		L172	00	D	43	RG	AQ	00	0	0	001	A
1307	Perizia di spesa delle espropriazioni	I120		L172	00	D	43	EP	AQ	00	0	0	001	A

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3
Delibera n. 105/2006

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A10855

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Itinerario Caianello (A1) - Benevento, adeguamento a 4 corsie della s.s. «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900. (Deliberazione n. 100/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che rifinanzia l'art. 13 della legge n. 166/2002;

il comma 177 — come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo — tra l'altro — il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi stradali e autostradali» dei Corridoi trasversali, l'intervento «Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta», per un costo di 1.446,079 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed infor-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

matici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria della «Itinerario Caianello (A1)-Benevento», della quale stesura aggiornata viene consegnata in seduta con documentazione di supporto, proponendo l'approvazione, in linea tecnica e con prescrizioni, del progetto preliminare e proponendo altresì di rinviare gli aspetti relativi alla copertura finanziaria del costo dell'opera alla fase di approvazione del progetto definitivo;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 18734/2006/SP, con la quale il predetto Ministero chiede l'assegnazione di un finanziamento di 80 Meuro all'intervento di cui sopra, a valere sulle risorse di cui al citato art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Considerato che l'opera di cui trattasi è ricompresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Campania, sottoscritta il 31 ottobre 2002;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: F62C05000020001;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, con delibera adottata in data odierna, n. 75, questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;

Ritenuto di attribuire all'opera un primo contributo, tenendo conto che trattasi di arteria non assoggettata a pedaggio;

Ritenuto di compensare la minore assegnazione ad altro intervento relativo alla regione Campania con l'attribuzione di un contributo maggiore, tra l'altro, all'opera suddetta, al fine di mantenere invariato il rapporto tra le assegnazioni per il centro-nord e quelle a favore del sud risultante dalla proposta formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la citata nota del 21 marzo 2006;

Ritenuto di subordinare l'assegnazione definitiva del contributo alla presentazione del progetto definitivo di uno stralcio funzionale piuttosto che alla rimodulazione del progetto preliminare;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, presente alla seduta, non ha formulato osservazioni, sì che la delibera risulta adottata all'unanimità;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la «Telesina» attualmente garantisce ai territori attraversati l'accesso all'Autostrada del Sole (lato ovest) ed alla città di Benevento (lato est) nonché, tramite il raccordo autostradale Benevento-Castel del Lago, all'Autostrada A16 e costituisce, insieme alle due autostrade citate, l'itinerario preferenziale per gli spostamenti tra le regioni Puglia e Lazio e per quelli all'interno del versante tirrenico dell'Italia centrale, rappresentando l'alternativa più breve al percorso autostradale che passa per Avellino e Caserta;

che l'arteria, malgrado la sua importanza, non possiede caratteristiche geometriche adeguate al suo ruolo, soprattutto tenendo conto che la sezione trasversale della piattaforma stradale, con una corsia per senso di marcia, risulta insufficiente a garantire un idoneo livello di servizio e di conseguenza un corretto standard di sicurezza;

che pertanto il progetto sottoposto a questo Comitato prevede il suo adeguamento alla normativa vigente con l'obiettivo di rispondere:

alle esigenze di trasporto, migliorando il livello di esercizio e decongestionando il traffico cittadino, con conseguente abbassamento del livello di incidentalità;

alle esigenze ambientali, con rispetto della vocazione della morfologia dei luoghi e, più in genere, alle esigenze socio-economiche tramite il miglioramento dell'accessibilità del territorio e l'aumento delle opportunità di lavoro;

che, più specificatamente, l'intervento consiste nell'adeguamento dell'esistente s.s. n. 372 «Telesina», attualmente classificabile come strada di tipo IV secondo le norme CNR 80, tramite la realizzazione,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

praticamente sul sedime esistente, di una piattaforma di tipo «B» secondo il vigente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 novembre 2001;

che il progetto prevede che l'arteria, larga 22 m, sia costituita da n. 4 corsie da 3.75 m (2 per carreggiata) e da spartitraffico centrale di larghezza pari a 2,59 m;

che lungo il tracciato, che presenta una lunghezza totale di circa 61 km, sono presenti 20 svincoli;

che l'ANAS S.p.a., nella qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 5 novembre 2004, n. DPP/Seg prot. 005799, ha presentato a tutte le amministrazioni ed enti interessati il progetto preliminare, corredato dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la sua approvazione secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 190/2002;

che l'avviso al pubblico è avvenuto tramite pubblicazione su due quotidiani;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Commissione speciale VIA, ha trasmesso, in data 13 marzo 2006, parere di compatibilità ambientale sul progetto, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nello stesso parere;

che la regione Campania, con delibera di Giunta 15 marzo 2006, n. 339, ha deliberato di esprimere il consenso alla realizzazione dell'intervento in questione;

che anche il Ministero per i beni e le attività culturali, con parere anticipato per le vie brevi e del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dichiara di aver tenuto conto nella propria relazione e nei relativi allegati, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, sul progetto;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;

Sotto l'aspetto attuativo:

che, come esposto, il soggetto aggiudicatore è stato individuato in ANAS S.p.a.;

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto è 708.378.318,36 euro, di cui 527.246.653,38 per lavori e 181.131.664,99 per somme a disposizione;

che il quadro economico non riporta una specifica voce per «interventi di mitigazione e compensazione» che, secondo quanto specificato nelle prescrizioni, debbono avere entità non inferiore al 3% del valore dell'opera, ma che il relativo onere è da ritenere compreso nel costo complessivo dell'opera medesima — trattandosi almeno in parte di prescrizioni coerenti con le indicazioni del SIA, della Valutazione di incidenza e delle successive integrazioni — e può comunque essere fronteggiato con l'ottimizzazione dello stesso quadro economico ed eventualmente con l'utilizzo dei ribassi d'asta giusta autorizzazione che questo Comitato si riserva di rilasciare, qualora necessario, in sede di approvazione del progetto definitivo;

che il piano economico-finanziario non evidenzia potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, trattandosi di opera per la quale non è prevista l'applicazione di tariffe e dalla quale non sono ritraibili «ricavi ancillari»;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «Itinerario Caianello (A1)-Benevento: adeguamento a 4 corsie della s.s. «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900» ed è altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, come sopra integrato e modificato, l'importo di 708,378 Meuro, stabilito in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella «presa d'atto», rappresenta il «limite di spesa» dell'intervento. Entro tale limite complessivo l'onere per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale — del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indica la soglia minima e non il tetto — non può superare, rispetto all'intero costo dell'opera, la percentuale indicata nella norma richiamata e deve essere correlato a iniziative puntualmente individuate e ritenute proponibili dal suddetto Ministero.

1.3. Il soggetto aggiudicatore è individuato in ANAS S.p.a.

1.4. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nel medesimo allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.5. L'approvazione di cui al presente punto è effettuata nel presupposto che il parere formale del Ministero per i beni e le attività culturali non sia condizionato all'osservanza di prescrizioni ulteriori rispetto a quelle esposte negli incontri tecnici e prese in considera-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione nella relazione istruttoria e nei relativi allegati. Nell'ipotesi contraria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà formulare le proprie valutazioni in merito e proporre prescrizioni e raccomandazioni ad integrazione e/o modificazione delle prescrizioni di cui all'allegato: in tal caso il progetto medesimo dovrà essere ripresentato a questo Comitato per l'approvazione.

2. *Assegnazione contributo.*

2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 è assegnato, in via programmatica, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 110 Meuro. L'onere relativo viene imputato a valere sul contributo quindicennale autorizzato dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005; la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 9,834 Meuro.

2.2 L'assegnazione definitiva del contributo sarà disposta da questo Comitato previa sottoposizione del progetto definitivo di uno stralcio funzionale dell'opera che risulti coerente con il contributo medesimo e con le eventuali ulteriori disponibilità che risultino destinate all'opera. Il progetto in questione dovrà essere presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e dovrà essere corredato dal relativo piano economico-finanziario analitico predisposto secondo lo schema approvato da questo Comitato con delibera n. 11/2004.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. La Commissione VIA procederà, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al predetto Ministero e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del Cipe: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 191

ALLEGATO
Delibera n. 100/2006

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Prescrizioni di carattere generale.

Si dovranno sviluppare gli interventi di mitigazione e compensazione, secondo le indicazioni presenti nello Studio d'Impatto Ambientale, nella Valutazione di incidenza e nelle successive integrazioni e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, in coerenza con gli ambiti di interesse naturalistico/paesaggistico, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici, evidenziando le relazioni ed i rapporti con eventuali indicazioni di tutela della pianificazione vigente; gli interventi di compensazione non potranno comunque essere inferiori al 3% del valore dell'opera.

Si dovrà approfondire lo studio dei viadotti in modo che le opere di fondazione, le pile e le eventuali opere accessorie non modifichino l'andamento planimetrico dei meandri, la morfologia naturale degli alvei fluviali e, più in generale, non riducano l'efficienza o la superficie degli ecosistemi fluviali.

Si dovrà prevedere, nei viadotti in affiancamento, sistemi di chiusura della luce tra gli impalcati per garantire la sicurezza, particolarmente in caso di incidente.

Si dovrà dettagliare, per le acque di piattaforma, il dimensionamento e la localizzazione delle opere di collettamento, dei manufatti di trattamento e del sistema previsto per il recapito finale, precisando le modalità di gestione dei sistemi di trattamento stessi, anche in relazione al verificarsi di condizioni accidentali di sversamento di inquinanti.

Si dovrà programmare l'allestimento ed il funzionamento dei cantieri mobili, specie quando sono previsti nell'ambito della carreggiata stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio al traffico, alle attività produttive, promuovendo anche e per tempo apposite campagne di informazione.

Si dovrà programmare la cantierizzazione per lotti funzionali, definendone le fasi temporali e riducendo al minimo indispensabile le esigenze di movimentazione dei materiali e l'interferenza diretta con la viabilità esistente.

Si dovrà incrementare il reimpiego dei materiali di scavo e di demolizione, studiando ogni possibilità alternativa a quella attualmente prevista.

Si dovranno definire misure specifiche di tutela degli alvei fluviali introducendo, come misura compensativa, la realizzazione di oasi naturali lungo i principali corsi d'acqua interferiti (Volturno, Calore e Titerno) che si estendano fino a comprendere almeno due meandri a monte ed a valle degli attraversamenti stradali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si dovrà approfondire lo studio delle ricadute di inquinanti aeriformi provenienti dalle emissioni dei cantieri e dalla movimentazione dei mezzi d'opera, considerando anche gli effetti cumulativi tra le emissioni attuali e quelle che si avranno in fase di esercizio, ed adottando adeguate misure di prevenzione, di attenuazione ed eventualmente di compensazione.

Per ciò che attiene alle acque superficiali, si dovranno approfondire gli studi sul rischio idraulico per i cantieri previsti nelle località Torricelle, Pantano, Selva di Sotto, Maria Cristina, Romano-Scauzuni e, dopo avere determinato la qualità e gli usi attuali delle acque nei corpi idrici (ivi compresa la vocazione naturale e le caratteristiche del trasporto solido), adottare tutte le misure necessarie per prevenire le modificazioni peggiorative ed eventualmente definire gli interventi di mitigazione e l'effettiva possibilità di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica.

Per ciò che attiene alle acque sotterranee, si dovranno stabilire le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi (profondità, capacità idraulica, direzione dei deflussi sotterranei, efficienza impermeabilizzante e spessore dei terreni di copertura, ecc.).

Si dovrà tutelare l'ecosistema agrario, in particolare le produzioni di pregio (viti), specie nella parte iniziale e finale del tracciato e le zone boschive, particolarmente nei pressi di Montepugliano, nella parte intermedia.

Si dovranno prevedere misure compensative degli habitat acquatici e ripariali interessati dall'intero corso de Fiumi Calore e Volturilo, nei tratti interferiti a monte e a valle dei viadotti, fino a comprendere almeno due meandri a monte ed a valle degli attraversamenti stradali.

Si dovrà approfondire la definizione degli effetti che i rumori e le vibrazioni, dovuti ai cantieri ed alla movimentazione dei mezzi pesanti, produrranno su alcuni agglomerati urbaniani prossimi alla strada, introducendo le eventuali misure di mitigazione.

Si dovrà approfondire, almeno per le quattro aree più significative già individuate, lo studio e la caratterizzazione del clima acustico estendendolo anche alle ore notturne, per verificare l'efficacia delle barriere acustiche e, nel caso, adeguare gli interventi di mitigazione previsti.

Si dovranno studiare gli effetti prodotti dalle vibrazioni, individuando le aree particolarmente sensibili, effettuando le apposite misure dello stato vibrazionale attuale (norma ISO 2631), prevedendo le eventuali variazioni in fase di cantiere e di esercizio ed adottando le relative misure di mitigazione.

Si dovrà tutelare la robinia e le altre specie presenti sul lato dell'attuale tracciato non interessato dall'allargamento della sede stradale, dove le piante hanno assunto grandi dimensioni e vengono utilizzate per la nidificazione degli uccelli;

Si dovrà tutelare le caratteristiche del paesaggio e le preesistenze storiche, approfondendo gli aspetti architettonici di tutte le opere di attraversamento dei corsi d'acqua in affiancameato ai viadotti esistenti (fiumi Calore, Voltumo, Titemo); in particolare devono essere previsti gli interventi necessari per la valorizzazione dei resti del ponte storico sul fiume Calore, in corrispondenza del viadotto «Maria Cristina».

Si dovrà prevedere, lungo tutto il lato in affiancamento, interventi di mitigazione paesaggistica che tengano conto delle diverse tipologie di paesaggio ed abbiano riferimenti che si armonizzino ai caratteri locali, curando l'inserimento visivo delle barriere antirumore e facendo ricorso, ove possibile, a quelle di tipo vegetale.

Si dovrà predisporre il Progetto di Monitoraggio Ambientale secondo le Linee Guida redatte dalla Commissione Speciale VIA.

Si dovrà anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura, specie ove la sua realizzazione avvenisse per lotti.

Si dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE n. 761/2001).

Si dovrà inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

Per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua e per i siti di cantiere ricadenti in aree golenali, dovrà essere approfondita con appositi studi di dettaglio la compatibilita idraulica verificando il rischio idraulico con un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni.

Si dovrà, per la salvaguardia dei pozzi e degli acquiferi destinati al consumo umano con le relative zone di rispetto, ricadenti nelle aree di pianura caratterizzate da elevata vulnerabilità, ai sensi del decreto legislativo n. 258/2000:

— aggiornare il censimento dei pozzi pubblici e privati esistenti, specificandone la destinazione d'uso;

— verificare eventuali interferenze del tracciato con le zone di salvaguardia dei pozzi, secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 152/1999;

— prevedere accorgimenti progettuali riguardanti l'impermeabilizzazione delle pavimentazioni stradali ed il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque di piattaforma, in modo da assicurare il convogliamento delle acque di dilavamento fuori dalle aree di salvaguardia dei pozzi.

Approfondire attraverso una campagna di indagini geognostiche e idrogeologiche, che prevedano anche prove di laboratorio e/o prove in situ estese all'intero tracciato, lo stato di conoscenza delle caratteristiche dei terreni e delle falde, valutando altresì le possibili variazioni del regime di falda e l'interferenza delle opere, in considerazione del fatto che possono aversi oscillazioni stagionali di notevole entità.

Si dovrà prevedere per la realizzazione dei viadotti:

— che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

— che l'utilizzo dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.

Si dovranno dettagliare, per le aree di elevato valore naturalistico ed ecologico (pSIC), gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale dopo avere effettuato tutti i saggi geognostici necessari per la caratterizzazione litostratigrafica e idrogeologica al fine di realizzare un modello che consenta di prevenire con sufficiente approssimazione la possibilità di perturbazione delle condizioni idrauliche ed idrogeologiche da cui dipenda l'integrità dei pSIC.

Laddove il tracciato interferirà, direttamente o indirettamente, con le emergenze archeologiche segnalate dalla Soprintendenza Archeologica nei Comuni di San Salvatore Telesino, Telese Terme, Solopaca e Ponte, si dovrà definire in maniera concreta la problematica segnalata attraverso appropriate campagne di indagini geo-archeologiche.

Si dovranno redigere gli elaborati, anche quelli che saranno redatti dopo il progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.

Si esprimono inoltre le seguenti raccomandazioni:

tenere conto dei vincoli dei Piani territoriali paesistici «Ambito Massiccio del Matese» e «Monte Taburno», riducendo le interferenze tra le opere e gli ambiti dei fiumi Volturno, Titerno e Calore;

tenere conto dei vincoli posti dalla legge sulla «testo unico sulla protezione del paesaggio» (decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005) riducendo le interferenze, in particolare con:

— fasce di tutela (legge n. 431/1985) lungo i fiumi Volturno e Calore sia in rapporto al tracciato e sia alle aree di cantiere;

— porzioni marginali di aree boschive in particolare nella zona del Monte del Fossato (Comuni di Pietravairano e Telese) e nel territorio del Comune di Allignano;

uniformare per quanto possibile tipologie e sagome dei viadotti (pile ed impalcati);

assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la conse-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS).

Prescrizioni di carattere paesaggistico-architettonico ed archeologico.

Dovranno essere eliminati per le rilevanti alterazioni del paesaggio vincolato e per la modifica irreversibile di quello collinare, i nuovi svincoli previsti sul territorio di Vairano, Baia e Latina, Faicchio, Vitulano.

Dovrà essere verificato l'inserimento percettivo del paesaggio degli interventi di maggiore rilevanza, come viadotti e le ristrutturazioni degli svincoli esistenti, procedendo, se necessario, a modifiche del dettaglio esecutivo delle opere d'arte o ad opportune opere di minimizzazione dell'impatto.

Si dovrà procedere ad una ricognizione preliminare lungo i tracciati di variante individuati dalla Società, mirata a valutare le entità delle evidenze archeologiche per programmare le successive indagini di scavo.

Dovrà essere eseguita, da parte di personale scientifico qualificato, una accurata ricognizione archeologica nelle aree interessate dal tracciato, da integrare con analisi cartografica e bibliografica dei siti, nonché con l'esame delle foto aeree dell'intero territorio interessato.

Nel territorio di S. Salvatore Telesino e Telese Terme per il tracciato da ampliare, si dovrà procedere ad un'indagine geognostica preliminare.

Nel territorio di Solopaca si dovrà procedere ad indagini preliminari di tutta l'area per la presenza di un mausoleo di epoca romana.

Nel territorio di Ponte si dovrà procedere ad indagini preliminari di tutto il territorio.

Nelle zone indiziate ricadenti nel territorio della provincia di Salerno, Avellino, Benevento, e interferenti con il tracciato stradale di progetto si dovranno eseguire le indagini di seguito elencate:

1) Mass. Pagliata/svincolo di Gioia Sannitica, prg. 292/312. Rischio da basso a medio: 15 carotaggi - 2500 ml georadar - 5 trincee geoarcheologiche;

2) Telese Vetere/Taverna Vecchia, prog. 375-384 necropoli di Teleria e S. Salvatore, asse viario antico. Rischio da medio a elevato: 25 carotaggi - 5500 ml georadar - 5 trincee geoarcheologiche;

3) Mass. Grotta, prog. 396/403: villa romana; insediamento preistorico. Rischio da medio a elevato: 10 carotaggi - 2000 ml georadar - 5 trincee geoarcheologiche;

4) Sant'Antonio/Padulo prog. 428-449 tracciato stradale, antica via Latina, ponte Maria Cristina, Mausolei funerari. Rischio da medio a elevato: 10 carotaggi - 2000 ml georadar - 5 trincee geoarcheologiche;

5) Ponte Maria Cristina/Fontana Bolla/San Ferdinando, prog. 453 - 468 - tracciato stradale antico/necropoli: rischio da medio a elevato: 10 carotaggi - 3000 ml georadar - 5 trincee geoarcheologiche;

6) Località Taverna prog. 579-592 - Abitato Tessalonga - tardoantico - altomedievale tracce di viabilità antica - rischio da medio a elevato: 10 carotaggi - 3000 ml georadar - 5 trincee geoarcheologiche.

In fase di progettazione definitiva, dovranno essere verificate ed eliminate eventuali interferenze dell'opera con aree ricomprese all'interno dei Piani Paesaggistici del Taburno e del Matese sottoposte alla normativa di tutela di Conservazione Integrale (C.I.).

Dovranno essere attuati tutti gli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale e mitigazione per il ripristino morfologico e vegetazionale della continuità territoriale tra l'area interessata dal tracciato e dalle aree di cantiere e l'intorno, individuati nelle schede di sintesi degli impatti e delle mitigazioni di cui al punto 8.1.1 del Quadro di Riferimento Ambientale dello S.I.A e nelle tavole «M2 Planimetrie con interventi di ripristino ambientale e delle opere opere di mitigazione «, «BM I - Schede tipologiche degli interventi di mitigazione» e «BM3, BM4, BM5, BM6, BM7 - Interventi di mitigazione» del punto 5.2 del Quadro di Riferimento Progettuale dello S.I.A.».

06A10854

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Roma 5.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Roma 5 per i giorni 7 e 8 novembre 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Roma 5 ha comunicato a questa direzione regionale con note del 7 e 8 novembre 2006 che, a causa di un allagamento avvenuto durante la notte per un guasto ad una tubazione, è stato necessario interrompere l'erogazione della energia elettrica all'intero l'edificio, che, quindi, è risultato inagibile sia per il personale che per il pubblico.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A10815

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 novembre 2006.

Rettifica della determinazione 22 maggio 2006, recante: «Modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori della COX-2)».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere espresso dal Committee for human medicinal Products (CHMP) nella seduta di ottobre 2005;

Viste le disposizioni di cui alla determina del 29 novembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2005 relativa alla modifica degli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei FANS non selettivi (diclofenac, etodolac, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, meloxicam, nabumetone, naprossene, nimesulide e piroxicam);

Viste le disposizioni di cui alla determina del 22 maggio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2006 di modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori della COX-2);

Visto il parere espresso dalla sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 2 ottobre 2006;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico scientifica dell'AIFA nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a una specifica delle disposizioni della determina del 22 maggio 2006 relativa alla modifica degli stampati di tutte le specialità medicinali a base di FANS;

Determina

che, nella determinazione del 22 maggio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2006 di modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti alla categoria dei farmaci antinfiammatori non steroidei-FANS (compresi gli inibitori della COX-2), non sono da intendersi incluse le specialità medicinali contenenti il principio attivo «acido acetilsalicilico».

Roma, 21 novembre 2006

Il dirigente: VENEGONI

06A10853

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 novembre 2006.

Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione dell'offerta di servizi Bitstream, ai sensi della delibera n. 34/06/CONS. (Deliberazione n. 643/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del 9 novembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio televisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Vista la delibera n. 34/06/CONS concernente il «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

Vista la determinazione n. 11/06/SG concernente la «Costituzione dei tavoli tecnici previsti dalle delibere numeri 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS» del 14 marzo 2006;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del tavolo tecnico per la fornitura del servizio Bitstream di cui all'art. 1, comma 3, della determina n. 11/06/SG del 14 marzo 2006;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le «Modalità di realizzazione dell'offerta Bitstream» che Telecom Italia è tenuta a commercializzare ai sensi della delibera n. 34/06/CONS.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e negli allegati *B*, *B1* e *B2* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Isola B/5.

Roma, 9 novembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

06A10962

DELIBERAZIONE 22 novembre 2006.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il *referendum* per il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello (provincia di Pesaro Urbino), dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto per i giorni 17 e 18 dicembre 2006. (Deliberazione n. 162/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 22 novembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2006, recante «Indizione del *referendum* per il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 132, secondo comma della Costituzione»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* ex art. 132, secondo comma della Costituzione avente ad oggetto il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello (provincia di Pesaro Urbino) dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, fissato per i giorni 17 e 18 dicembre 2006, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 18 dicembre 2006.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 22 novembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - SORTINO

06A10963

DELIBERAZIONE 22 novembre 2006.

Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento. (Deliberazione n. 165/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 6;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Viste la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante «Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione», e la delibera n. 540/06/CONS, recante «Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;

Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e in particolare la «Carta di Treviso sul rapporto Informazione-Minori» del 5 ottobre 1990 e il suo *addendum* del 25 novembre 1995, e la «Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico - RAI» del dicembre 1995;

Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni — comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira — devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (art. 3, testo unico della radiotelevisione), nonché con i diritti fondamentali della persona, tra i quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti religiosi, essendo esplicitamente stabilito

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocumento allo sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera *b)*, testo unico della radiotelevisione);

Considerato, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla citata delibera n. 481/06/CONS, in particolare agli articoli 2, comma 1, lettere *b)* («rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche») ed *e)* («assicurare un'offerta di qualità, improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri: *e)* rispettare la dignità della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto») e 4, comma 2 («nelle fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22.30, [...] deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento»), devono ritenersi interpretativamente applicabili altresì alla programmazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;

Considerato che in base all'art. 34 del testo unico della radiotelevisione le previsioni del Codice di autoregolamentazione «Tv e minori» costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare per quanto riguarda la fascia oraria cosiddetta di «televisione per tutti» compresa fra le ore 7 e le ore 22.30, richiedono una esauriente informazione sulla programmazione con specificazione del suo grado di idoneità alla fruizione familiare o da parte di telespettatori minori, e prevedono con specifico riferimento ai programmi di intrattenimento l'impegno delle emittenti a evitare la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità;

Ritenuto che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione interpersonale improntati all'aggressività verbale e alla scorrettezza comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti sotto il profilo strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilità sociale del mezzo radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d'Europa nella Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera là dove riconosce «l'importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura» e le «aspettative del pubblico nel settore della politica dell'istruzione e della cultura»;

Rilevato che il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione «Tv e minori», nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno 2004 e 3 ottobre 2006, ha evidenziato i rischi — contrastanti con lo spirito e le finalità del Codice — connessi alla programmazione di formati televisivi quali i «reality show», caratterizzati da «aggressività interpersonale, [...] turpiloquio, rissosità, accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno parodisticamente periglioso, inserimento di ragazzi in un cast di studio»: «confusione sistematica tra realtà e finzione, tra cronaca vissuta e recitata, tra realtà (plastificata) e artificio (travestito di naturalezza), incoraggiamento all'esibizione e al voyeurismo a danno dell'intimità; assillo dell'eccentricità e della trasgressione; competitività strisciante o aggressiva», «il miraggio del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni talvolta di scadente livello, l'accreditamento di personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti, l'incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da una sorta di zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove spericolate o disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non meno insidiosa banalizzazione», «in conclusione offese, ora rasentate, ora consumate, alla dignità della persona», invitando le emittenti «a prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possono recare nocumento psichico e morale ai minori» e «ad impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti col Codice di autoregolamentazione, fissando tempestivamente opportune clausole sanzionatorie e dunque dissuasive»;

Rilevato come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia limitato all'orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma si caratterizzi per una «disseminazione» — rilevata dallo stesso Comitato — conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte di altre trasmissioni, in onda di orario di televisione per tutti o anche nella «fascia protetta» della televisione per i minori, compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;

Rilevato, altresì, che la conciliazione del diritto di satira con i diritti fondamentali della persona richiede — come elaborato dalla giurisprudenza di merito — l'uso appropriato della forma e del linguaggio in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto o faccia riferimento a diffusi valori etico-spirituali o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;

Ritenuta, in linea generale, l'esigenza di garantire effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto, trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in particolare del servizio pubblico;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché i fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, *sub specie* di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e rispetto dei sentimenti religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale;

Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell'ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.

2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori.

3. Nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti come sopra individuati *sub 1* mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio.

4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso nella predisposizione della «scaletta» dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di degenerazione.

5. L'Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera *b)*, del testo unico della radiotelevisione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 novembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
LAURIA

06A11015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 4/2006-15 del 9 novembre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bracco S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: DECODER MICO;

confezione: A.I.C. n. 028406039;

descrizione: crema 100 g;

confezione: A.I.C. n. 028406207;

descrizione: crema 50 g;

confezione: A.I.C. n. 28406015;

descrizione: crema 20 g.

06A10905

Con la determinazione n. aRM - 5/2006-130 del 10 novembre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Knoll - Ravizza farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PANKREADEN;

confezione: A.I.C. n. 027401052;

descrizione: 120 capsule;

confezione: A.I.C. n. 027401049;

descrizione: 100 capsule;

confezione: A.I.C. n. 027401037;

descrizione: 80 capsule;

confezione: A.I.C. n. 027401025;

descrizione: 60 capsule;

confezione: A.I.C. n. 027401013;

descrizione: 40 capsule.

06A10904

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pericel»

Con la determinazione n.aRM - 6/2006-1569 del 14 novembre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: PERICEL;

confezione: A.I.C. n. 021287053;

descrizione: «500 mg compresse» 20 compresse.

06A10906

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idustatin»

Con la determinazione n. aRM - 7/2006-2287 del 14 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis OTC S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: IDUSTATIN;

confezione: A.I.C. n. 020591020;

descrizione: pomata 10 g 1,5%.

06A10902

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sorbilande»

Con la determinazione n. aRM - 8/2006-2287 del 14 novembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis OTC S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: SORBILANDE;

confezione: A.I.C. n. 021023015;

descrizione: 20 bustine 5 g.

06A10903

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Rinoleina»

Con la determinazione n. aRM - 9/2006-2287 del 14 novembre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis OTC S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: NEO RINOLEINA;

confezione: A.I.C. n. 026371031;

descrizione: «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 15 g con valvola dosatrice.

06A10900

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Qari»

Con la determinazione n. aRM - 11/2006-1447 del 16 novembre 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mediolanum farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: QARI;

confezione: A.I.C. n. 028028090;

descrizione: «200 mg compresse rivestite» astuccio compresse per uso orale.

06A10901

Sospensione alla società Sapio produzione idrogene ossigeno S.r.l. dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano.

Con la determinazione n. aG - 86/2006 del 20 novembre 2006, è stata sospesa, per lavori di ristrutturazione dell'officina, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Taranto, s.s. 106 Ionica, contrada Paludi, rilasciata alla società Sapio produzione idrogene ossigeno S.r.l.

06A10907

Rettifica parziale della determinazione 4 luglio 2006, di revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

Con determinazione N. R.S.M. aD10 del 17 novembre 2006 è stata rettificata la determinazione 4 luglio 2006, recante: «Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, limitatamente alla specialità medicinale «Gluconato Ferroso TAD», della ditta Tad Pharma Italia S.r.l.:

nell'allegato *A,* sotto la colonna CODICE AIC, dove è scritto «0350000325», leggasi «035000025».

06A10908

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-280) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 2 0 1 *

€ 1,00